



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**ORIGINALE**

**N°65**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.
----------------	---

Oggi **ventitre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:07**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente	Della Schiava Luca	Presente
Feltrin Alessandro	Presente	Mazzon Susanna	Presente
Baviera Elisa	Assente	Del Fiol Axelle	Presente
Centis Cristina	Presente	Del Tedesco Adriana	Presente
Landa Antonino	Presente	Filipetto Anna	Presente
Poles Florinda	Presente	Poletto Andrea	Presente
Taiariol Antonio	Presente	Santin Graziella	Presente
Piccin Patrizia	Presente	Bertossi Paolo	Presente
Re Tiziano	Presente	Chiarotto Sonia	Presente
Favro Ursula	Presente	Peruch Claudio	Presente
Ros Luca	Presente		

Presenti 20 Assenti 1

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Constato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.
----------------	---

PREMESSE
----------

PREMESSO che:

- per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20. commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;
- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la "*revisione straordinaria delle partecipazioni*", da effettuarsi entro il 30.09.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20 comma 2 TUSP;

DATO ATTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

PRESO ATTO che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che in data 24/11/2018 sono state pubblicate le Linee guida del Mef-Corte dei Conti sulla redazione del Piano di razionalizzazione ordinario, ex art. 20 del TUSP, e che con tale nota si è precisato che le disposizioni sulla razionalizzazione si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

DATO ATTO che con deliberazione n. 39 del 27.09.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la "*revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune*" e ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:

- Ambiente Servizi Spa;

- Sistema Ambiente Srl;

e aveva invece previsto l'adozione di misure di razionalizzazione per la società ATAP SpA, disponendone la cessione/alienazione rimandando alla procedura di dismissione che sarebbe dovuta essere coordinata dal Comune di Pordenone, che si era proposto come capofila in questa operazione;

PRESO ATTO che il Comune di Pordenone, nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 02/10/2017 aveva altresì deliberato la dismissione delle azioni ATAP Spa secondo una tempistica che tenesse conto *“della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL srl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord Srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, della commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso”*;

DATO ATTO che i Comuni soci della società *“Sistema Ambiente S.r.l.”* hanno proceduto ad approvare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento acque S.p.A ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, e tale fusione è divenuta operativa nel mese di dicembre 2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 54 del 19/12/2018 con cui il Consiglio Comunale ha adottato il piano di *“Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31/12/2017”* prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società *“Ambiente Servizi spa”* e *“Livenza Tagliamento Acque spa”*; confermando altresì l'alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, dando conto dell'evoluzione del contenzioso in quel momento in corso e rinviando ancora ogni operazione al suo esito;

DATO ATTO della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018 e della successiva determina n. 194 del 18/04/2018 relative all'acquisto da parte del Comune di Fontanafredda di una partecipazione azionaria della società *“GSM S.p.a”*, equivalente allo 0,50%, allo scopo di effettuare un affidamento in house della gestione dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e dei servizi di segnaletica e mobilità;

PRESO ATTO che, nel mese di ottobre 2018, a seguito approvazione da parte dei soci del provvedimento di aumento di capitali della società GSM S.p.A., la nuova percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Fontanafredda è stata rideterminata nello 0,57%;

RICHIAMATA la deliberazione n. 65 del 30/12/2019 con cui il Consiglio Comunale ha adottato il piano di *“Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31/12/2018”* prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società *“Ambiente Servizi spa”*; *“Livenza Tagliamento Acque spa”*; *“GSM Spa”* e confermando altresì l'alienazione della partecipazione nella società ATAP spa secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata alla deliberazione;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri beni istituzionali;

RILEVATO che essendo *“AMBIENTE SERVIZI S.p.A”*, *“LTA S.p.A.”* e *“G.S.M. S.p.A.”*, società in house e pertanto soggette a controllo analogo tramite assemblea di coordinamento intercomunale (controllo congiunto), vengono verificate anche le relative partecipazioni indirette;

PRECISATO che:

- la società *“ATAP Spa”* operava in forza di contratto di servizio stipulato con la Provincia di Pordenone (ora Regione FVG) oggetto di successive proroghe in attesa degli esiti della procedura di gara indetta dalla Regione FVG per l'assegnazione dei servizi di TPL, l'ultima delle quali scaduta il 31/12/2019;

- la nominata procedura di gara aveva subito lo strascico delle impugnative da parte della ATI Busitalia- Autoguidovie contro il consorzio vincitore TPL FVG scarl ed ha visto definitivamente confermati i propri esiti da parte del Consiglio di Stato con sentenza del 23/08/2019;
- in data 15/11/2019 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio, di durata decennale, da parte della Regione al consorzio TPL FVG scarl, (partecipato per il 25% da ATAP) per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed urbano, tranviario e marittimo di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATA la deliberazione n. 78 del 28/12/2020 con cui il Consiglio Comunale ha adottato il piano di *“Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31/12/2019”* prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società *“Ambiente Servizi spa”*; *“Livenza Tagliamento Acque spa”*; *“GSM Spa”* e confermando altresì l’alienazione della partecipazione nella società ATAP spa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/11/2020 con la quale si prende atto che il Comune di Fontanafredda risulta, a far data dal 01/07/2020, per successione all’UTI del Noncello, assegnatario di n. 57.742 azioni pari al 5,59% del capitale sociale di *“Pordenone Fiere Spa”*, oltre che di n. 4 azioni intestate congiuntamente ai sette Comuni aderenti alla cessata Unione territoriale;

PRECISATO che Pordenone Fiere S.p.a. è una società avente per oggetto sociale la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi ai sensi dell’art. 4 comma 7 del TUSP;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 24 commi 4 e 5, l’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della revisione straordinaria ovvero, in caso di mancata alienazione entro detto termine, *“il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile”*;
- nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni *“automatiche”*, il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all’ alienazione in considerazione ad esempio, dell’instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018;
- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5 bis all’art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
- con D.L. 25/07/2021 n. 73 convertito con modificazioni della L. 23/07/2021 n. 106 è stato disposto (con l’art. 16, c. 3-bis) l’introduzione del comma 5 ter all’art. 24 – le disposizioni del comma 5 bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA le deliberazione n. 75 del 22/12/2021 con cui il Consiglio Comunale ha adottato il piano di *“Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31/12/2020”* prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società *“Ambiente Servizi spa”*; *“Livenza Tagliamento Acque spa”*; *“GSM Spa”*, *“Pordenone Fiere spa”* e confermando altresì l’alienazione della partecipazione nella società *“ATAP Spa”*, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata alla deliberazione;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 23/11/2022, con la quale il Comune di Fontanafredda revoca le precedenti determinazioni in ordine alla volontà di dismettere le azioni in ATAP s.p.a., deliberando il mantenimento delle stesse, dal momento che diversi fattori esogeni (pendenza di ricorsi prima, covid poi) hanno impedito finora che si potesse procedere alla dismissione e che, l'attuale congiuntura socioeconomica non consente un'adeguata valorizzazione delle quote;

PRESO ATTO dell'analisi sull'assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione dettagliati nel documento denominato "Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31 Dicembre 2021" allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che in relazione all'andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del contesto di riferimento - come dettagliati nel summenzionato documento denominato "Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31 Dicembre 2021" - è necessario confermare il mantenimento senza razionalizzazione per le società: "Ambiente Servizi s.p.a.", - "Livenza Tagliamento Acque s.p.a."- "G.S.M. s.p.a." - "Pordenone Fiere s.p.a."- "ATAP s.p.a.";

PRECISATO altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO conto che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

VISTE le schede contenenti dati ed informazioni per ciascuna società che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui agli allegati B), C) e D);

PRESO ATTO che, l'Organo di Revisione, sentito sul punto, ritiene che ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, sul presente atto deliberativo, non debba essere espresso parere;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2021, dal Comune di Fontanafredda come risultante dalla relazione tecnica di cui all'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il piano di mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società "Ambiente Servizi S.p.a.", "LTA S.p.a.", "GSM S.p.a.", "Pordenone Fiere S.p.a.", "ATAP S.p.a.", sussistendo i presupposti previsti dal citato D. Lgs. 175/2016 s.m.i., come dettagliato, per ciascuna partecipazione detenuta, nell'allegata Relazione (All. A);

- 3) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Fontanafredda;
- 6) stante l'urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati:

- A) analisi sull'assetto complessivo delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31/12/2021;
- B) schede partecipate;
- C) schede di revisione periodica.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 20

Con voti favorevoli n. 12

Contrari n. 0

Astenuti n. 8 (Del Fiol, Del Tedesco, Filipetto, Poletto,  
Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 20  
Con voti favorevoli n. 12  
Contrari n. 0  
Astenuti n. 8 (Del Fiol, Del Tedesco, Filipetto, Poletto,  
Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)  
Voti espressi per alzata di mano,

**Delibera**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.